

L'Assessore

TIPO ANNO NUMERO
Reg. PG | 2008 | 54922
del 26-02-2008

Ai Sindaci dei Comuni della Regione Emilia-Romagna
Ai Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali
Ai Direttori dei Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende
USL della Regione Emilia-Romagna
Ai Presidenti degli Ordini e Collegi provinciali degli esercenti
professioni sanitarie

LORO SEDI

Oggetto: Legge 4 agosto 2006, n. 248 e pubblicità sanitaria.

Sono pervenuti da parte dei Comuni, dei Dipartimenti di Sanità pubblica e di rappresentanti delle categorie professionali sanitarie richieste di chiarimenti in ordine alla portata della Legge di cui all'oggetto, di conversione del D.L. n. 223/06 (c.d. Decreto Bersani), in particolare, di come tale legge innovi la materia della pubblicità sanitaria, già disciplinata dalla L. 175/92 e successive modificazioni.

Come noto, la Legge in oggetto, all'art. 2, comma 1, ha provveduto all'abrogazione delle "disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali ... il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa....".

E' evidente che, nel sancire la generale abrogazione di tutte le preesistenti disposizioni limitative della pubblicità relativamente alle attività libero professionali e intellettuali, la legge n 248/06 abbia travolto anche la L. n. 175 del 5 febbraio 1992 e succ.mod., avente ad oggetto la regolamentazione della pubblicità in campo sanitario che, pertanto, limitatamente a tali aspetti, è da ritenere superata. Di conseguenza, viene meno la previsione dell'autorizzazione comunale ad effettuare pubblicità sanitaria, sia per quanto riguarda le strutture che i professionisti soggetti o meno al regime di autorizzazione all'esercizio.

Analogamente, viene meno la necessità del preventivo nulla osta da parte degli Ordini e dei Collegi professionali, in quanto agli stessi, in base a quanto stabilito dalla lettera b) del richiamato art. 2, è demandato il compito di verificare, a posteriori, la trasparenza e la veridicità del messaggio pubblicitario. La competenza degli Ordini deve intendersi pertanto limitata all'esercizio di una funzione di vigilanza consistente nella verifica della correttezza del messaggio oggetto di pubblicità che deve, a tutela e nell'interesse dell'utenza, avere contenuti non equivoci. Non a caso il medesimo art. 2, al successivo comma 3, prevede la necessità di adeguamento dei codici deontologici delle diverse categorie professionali di cui trattasi.

40127 Bologna, Viale Aldo Moro, 21 – Tel. 051.6397150 – 051.6397151 – Telefax 051.6397050
e-mail: sanita@regione.emilia-romagna.it

	ANNO	NUMERO	INDICE	LIV.1	LIV.2	LIV.3	LIV.4	LIV.5		ANNO	NUMERO	SUB
a uso interno DP			Classif.	3505	600	80	40	10	Fasc.	2008	5	

Tali conclusioni risultano peraltro già suffragate dalla giurisprudenza intervenuta in materia (Sentenza Cassazione – Sezione terza civile 16 novembre 2006-15 gennaio 2007, n. 652). In tal senso, la L.R. n. 4 del 19 febbraio 2008 recante "Disciplina degli accertamenti della disabilità. Ulteriori misure di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale" ha provveduto ad abrogare, tra gli altri, l'art. 14 della L.R. n. 34/98.

E' stato altresì posto il problema particolare dell'abrogazione o meno della normativa riguardante le caratteristiche estetiche (materiali, luminosità, dimensione) delle targhe e insegne pubblicitarie. Relativamente a tali aspetti, è opportuno chiarire che l'abrogazione di cui si tratta va riferita ai contenuti del messaggio pubblicitario e non, invece, alla necessità di rispetto della normativa comunale in materia di affissioni, che, in quanto tale, ha il fine di salvaguardare il decoro e l'arredo urbano e, tra l'altro, si riferisce non esclusivamente alle professioni sanitarie ma a tutte le diverse forme di esercizio di attività comportanti la necessità di evidenziazione esterna. In questo senso si ritiene che il D.M. n. 675/94 possa continuare ad essere legittimamente preso a riferimento per le tematiche prima evidenziate con esclusione, ovviamente, delle parti riguardanti la necessità del nulla osta da parte degli Ordini e dei Collegi professionali.

Distinti saluti

Giovanni Bissoni

